

GIUDITTA BRUNELLI

Mandato parlamentare e questioni di coscienza
(Padova, 24 febbraio 2012)

1. Premessa – 2. La natura della rappresentanza politica – 3. Sul libero mandato parlamentare – 4. Il voto segreto nelle deliberazioni attinenti a diritti fondamentali – 5. Decisioni politiche in materia di bioetica, legge e giurisdizione: il conflitto sul caso Englaro

Premessa - Il tema, assai difficile, della “libertà di coscienza” del parlamentare nell’ambito dell’esercizio della funzione rappresentativa richiede senza dubbio alcune riflessioni preliminari, anche di ordine teorico-generale, che intendo qui proporre, lasciando poi all’intervento di Paolo Veronesi l’analisi più specifica di alcuni casi controversi.

In primo luogo, è necessario soffermarsi sulla *natura della rappresentanza politica*, e in particolare di quella “rappresentanza politica nazionale” di cui è sede il Parlamento; a questa riflessione si deve poi connettere il tema del *libero mandato parlamentare*, prescritto dall’art. 67 Cost., ma oggi profondamente mutato nella sua stessa essenza, soprattutto a causa del ruolo assunto, a partire dal secondo dopoguerra, dai partiti politici, e dalla loro “mediazione” tra eletti ed elettori. Non si può insomma prescindere dalla considerazione, seppur in questa sede inevitabilmente sintetica, della intrinseca complessità – e ambiguità – del rapporto elettori/eletto/gruppo parlamentare/partito e dalla definizione stessa di *funzione rappresentativa*, riguardante ambiti e modi giuridicamente definiti (Corte costituzionale, sent. n. 10 del 2000).

Dev’essere infatti ben chiaro, fin da subito, che il parlamentare, nel momento in cui esercita la sua funzione, non può essere equiparato in modo semplicistico al singolo cittadino che esprime liberamente il proprio pensiero sotto la protezione dell’art. 21 Cost. Qui siamo di fronte ad un *rapporto rappresentativo*, che implica una relazione (tra elettori ed eletto) composta da due momenti: l’*investitura* dell’eletto, che si realizza con l’elezione, e la *responsabilità* dell’eletto nei confronti degli elettori, i quali – se il sistema democratico funziona in modo corretto – daranno un giudizio sul suo operato e decideranno di conseguenza se confermarli la fiducia (attraverso la rielezione). E’ quindi del tutto evidente che il parlamentare, di fronte ad eventuali questioni di coscienza (concetto di non facile definizione), dovrà sempre avere presente che le esigenze della propria coscienza individuale devono trovare un punto ragionevole di mediazione e di composizione con i diritti costituzionali (inclusa la libertà di coscienza) dei cittadini che rappresenta (Bin). Insomma, chi fa le leggi (così come chi le applica: si pensi alla giurisprudenza costante della Corte costituzionale che ha chiarito, già dal 1987, come il giudice tutelare non possa rifiutarsi di autorizzare la donna minore all’interruzione volontaria di gravidanza adducendo ragioni di coscienza, dovendo prevalere “l’indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di giustizia, interesse di ordine generale” di indubbio rilievo costituzionale) non può render conto in modo esclusivo alla propria coscienza (Mancina). L’ “area di libertà” che la Costituzione indubbiamente riconosce alla rappresentanza politica per tutelare l’autonomia delle istituzioni parlamentari (Corte costituzionale, sentenza n. 379 del 1996) si trasformerebbe altrimenti in un inammissibile privilegio del ceto politico: quasi che l’essere parlamentare conferisse il vantaggio di poter far prevalere la propria coscienza *individuale* nel momento più qualificante del processo democratico, quello in cui si assumono – attraverso la legge – le decisioni politiche vincolanti *per tutti*. Del resto, non manca lo strumento giuridico per assicurare un accettabile punto di equilibrio tra diverse sensibilità sui temi c.d. eticamente sensibili: si tratta di quelle *leggi facoltizzanti* che un grande costituzionalista cattolico, Leopoldo Elia, riteneva “di norma le più adatte ad una società pluralista e multiculturale”. A questo proposito, mi sembra utile richiamare un’importante decisione della Corte costituzionale (la n. 293 del 2000) nella quale si parla delle “diverse morali del nostro tempo” e della “pluralità

delle concezioni etiche che convivono nella nostra società”, il cui contenuto minimo è “il *rispetto della persona umana*, valore che anima l’art. 2 della Costituzione”.

E questo è un primo, importante aspetto della questione. Ma c’è n’è un’altro, a mio avviso non meno problematico. E’ la tendenza della classe politica, o di una parte di essa, a “nascondersi” dietro presunte “questioni di coscienza” per evitare scelte che potrebbero causarle imbarazzo perché nel partito sono presenti orientamenti diversi o perché ci si vuole assicurare il consenso – anche a fini elettorali – di importanti e potenti agenzie sociali, come la Chiesa cattolica, o, spesso, per entrambi questi motivi. Tipico è il caso del c.d. testamento biologico, a proposito del quale da destra e da sinistra si è più volte richiamata la “libertà di coscienza” dei parlamentari, al solo scopo di evitare prese di posizioni nette, potenzialmente penalizzanti. Dimenticando che ormai sono proprio le questioni di questo tipo, anche per le continue e talora tumultuose novità scientifiche e tecnologiche, a richiedere la discussione e l’elaborazione di politiche pubbliche capaci di governarle. Anche a questo proposito, Leopoldo Elia indicava tra gli indizi più eloquenti dell’attuale crisi della rappresentanza politica e dei Parlamenti proprio “la difficoltà di affrontare in sede parlamentare «temi forti» con una legislazione organica”.

La natura della rappresentanza politica – Molto si potrebbe dire su questo tema, ma mi limiterò per ragioni di tempo a dare alcune indicazioni fondamentali, che spero potranno rivelarsi utili per la discussione odierna. In primo luogo, la rappresentanza democratica è un *processo politico* che si snoda nel tempo, esprimendo un legame permanente con la società. Del resto, è la democrazia stessa che si presenta come un fenomeno persistente, continuo: essa non si cristallizza – come molti vorrebbero – al momento dell’investitura elettorale, ma è, appunto, un *processo* che deve tener conto degli orientamenti politici dei cittadini durante tutto il corso della legislatura, anche attraverso eventuali mutamenti di indirizzo politico. Vorrei richiamare, a questo proposito, il *Discorso del Presidente Napolitano per lo scambio degli auguri di Natale e Capodanno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile* (Palazzo del Quirinale, 20 dicembre 2011), nel quale viene spiegata con esemplare chiarezza e con assoluto rigore giuridico-costituzionale la vicenda che ha portato di recente alle dimissioni del governo Berlusconi e alla successiva formazione dell’esecutivo presieduto da Mario Monti. E’ del tutto evidente – afferma il Capo dello Stato – che “nessuna forzatura, né tantomeno alcuno strappo si è compiuto rispetto al nostro ordinamento costituzionale. Solo con grave leggerezza si può parlare di sospensione della democrazia, in un paese in cui nulla è stato scalfito: né delle libere scelte delle forze politiche, né delle autonome determinazioni del Parlamento e delle altre assemblee rappresentative, né delle prerogative degli organi di garanzia, né delle possibilità di espressione delle proprie istanze, e di manifestazione del proprio dissenso, anche da parte delle forze sociali”. “La verità è che si vive nei paesi della nostra Europa una fase storica di drammatiche sfide esterne, di mutamento e di disagio sociale e politico, e può imporsi la necessità anche di soluzioni di governo fuori degli schemi tradizionali. E i governi di grande coalizione, di unità nazionale, o di tregua e di transizione, sono risorse, sono riserve su cui i sistemi politici democratici debbono poter contare, e hanno contato, in momenti particolari, in situazione bloccate o senza facili vie d’uscita”. Es. Germania, che in anni recenti è stata guidata per un’intera legislatura da una “grande coalizione”; Gran Bretagna, dove il partito che ha ottenuto la maggioranza relativa (ma non assoluta) in Parlamento, si è impegnato in una alleanza con un altro partito già suo concorrente.

La rappresentanza politica è dunque un fenomeno complesso, che si muove essenzialmente tra due polarità: una dimensione di *riproduzione* di proprietà e peculiarità essenziali, per cui rappresentare è “possedere certe caratteristiche che rispecchiano o evocano quella dei soggetti (...) rappresentati” e una dimensione di *azione*, per cui rappresentare significa “agire secondo determinati canoni di comportamento” in nome e per conto di un altro (M.Cotta). Sotto questo secondo aspetto, riferito all’*azione*, emergono i profili del *conferimento di potere*, dell’*azione nell’interesse del rappresentato* e della *responsabilità* del rappresentante. Vi è quindi un elemento fortemente dinamico, che trova il suo punto conclusivo, come ho detto, nell’attivazione della

responsabilità nei confronti del rappresentato. La Corte costituzionale, dal canto suo, ha chiaramente affermato che la Costituzione enuncia il *principio di rappresentatività* (qualificato come “principio fondamentale”), connotato alle assemblee elettive (nel caso di specie, regionali) “in virtù della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità verso la comunità politica che ne ha eletto i componenti” (sentenza n. 468 del 1991).

Vi è poi da aggiungere come la funzione rappresentativa, proprio perché *politica*, sia caratterizzata oltre che da responsabilità (per cui gli eletti devono rispondere dei programmi sui quali hanno ottenuto il voto degli elettori), anche da uno spazio ineliminabile di *autonomia decisionale*, legata alla necessità di affrontare e risolvere i problemi che incessantemente si presentano (Dahrendorf). I rappresentanti, in altre parole, non sono meri *delegati*, ma operano (o dovrebbero operare) nella sede parlamentare con una certa sfera di libertà per ridurre ad *unità* la pluralità degli interessi, per dare “forma politica” ad una società sempre più complessa (Luciani). Questo, in astratto. Ma vogliamo chiederci che cosa sia diventata oggi la rappresentanza politica? Che cosa possiamo realisticamente aspettarci in termini di interventi legislativi di riconoscimento e di protezione di diritti fondamentali, soprattutto se riferiti a minoranze discriminate o a categorie sociali gravemente colpite dalla crisi del *welfare*? L’incapacità degli attuali partiti di svolgere il ruolo di soggetti collettivi che operano una sintesi tra la molteplicità di interessi, spesso contrastanti e conflittuali, presenti nel corpo sociale, insieme a una legge elettorale nazionale che nega in modo radicale il legame tra eletto e corpo elettorale, stanno svuotando (o, forse, hanno già svuotato) di significato la nozione stessa di rappresentanza politica. Se la rappresentanza, come dicevo, è in primo luogo, un rapporto, e se l’*adesione* del rappresentante al rappresentato deve essere *riflessa*, cioè “ragionata e mediata” attraverso il linguaggio politico, consentendo ai cittadini e ai loro rappresentanti di “interpretare e idealizzare la propria identità sociale”, è evidente che la scomparsa della funzione di mediazione dei partiti, della loro capacità, appunto, di interpretare le opinioni, le esigenze, le richieste del corpo sociale, ma anche di modificarle, non può che ridurre l’identità politica ad una “mera replica delle identità sociali” (Urbinati). Viene meno, in altri termini, l’essenza stessa della rappresentanza politica, cioè la “capacità di orientare i comportamenti umani e definire visioni generali produttive di senso” (Azzariti). Assistiamo così al fenomeno di una classe politica, e quindi di eletti, che si limitano a “replicare” alcune delle caratteristiche dell’elettorato, la sole ritenute rilevanti da chi seleziona le candidature: caratteristiche legate soprattutto a precisi interessi economici, professionali, corporativi, di appartenenza ideologica e culturale. Tutto questo porta ad un impoverimento della rappresentanza, ad una forte selezione degli interessi e degli orientamenti rappresentati, alla conseguente impossibilità per molti bisogni sociali di trovare espressione, di trovare un luogo (l’assemblea elettiva) in cui essere almeno *formulati*.

A ciò si aggiunga – ed è tema a cui ho già accennato, per il suo grande rilievo quando si ragiona sul rapporto tra mandato parlamentare e questioni di coscienza in materia bioetica – alla grande influenza svolta dalle gerarchie cattoliche su larga parte della classe politica, e non solo quella di orientamento conservatore. Sappiamo tutti che le posizioni della Chiesa sono molto nette su ciò che deve essere relegato nell’ambito della sfera privata e non può in alcun modo assumere rilievo nella sfera pubblica, attraverso una regolazione legislativa: pensiamo, ad esempio, all’ostilità dichiarata nei confronti del riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, soprattutto di carattere omosessuale, o al tema delle dichiarazioni di fine vita. In questi casi, mi pare del tutto evidente che l’incapacità di assumere decisioni politiche si traduca nel mancato riconoscimento di diritti, nella violazione dell’*eguale libertà* dei cittadini, garantita soltanto da *leggi che rispettino tutti egualmente* (Urbinati).

Sul libero mandato parlamentare - Alcune osservazioni, a questo punto, sul divieto del mandato imperativo, enunciato dall’art. 67 Cost., secondo il quale “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

Le due nozioni (*rappresentanza nazionale e libero mandato*) sono strettamente connesse. Come ha messo in luce giustamente Zanon, nel momento in cui afferma che il parlamentare “rappresenta la Nazione” la disposizione costituzionale ha un preciso significato deontologico, costrittivo: essa va letta nel senso che egli “*deve rappresentare*” la Nazione, nel senso che non deve dar voce ad interessi frazionari, corporativi, locali, ma deve operare tra essi (certamente esistenti nel concreto) una sintesi politica che tenga conto dell’interesse generale e che sia libera da condizionamenti particolaristici. Deve, cioè, assicurare che la rappresentanza sia *universale ed egalitaria*, secondo la tradizione costituzionale settecentesca che continua ad ispirare gli ordinamenti democratici contemporanei. E’ assai significativa, a questo proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2002, nella quale si precisa che “solo il Parlamento è sede della *rappresentanza politica nazionale* (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile”. In tal senso, lo stesso *nomen juris* “Parlamento” possiede una valenza qualificatoria precisa, connotando la “posizione esclusiva” che tale organo occupa nell’organizzazione costituzionale.

Rappresentanza della Nazione e libero mandato sono, nell’art. 67 Cost., strettamente connessi: come ha lucidamente spiegato Costantino Mortati, il richiamo alla Nazione “trova la sua spiegazione nel rigetto che si volle fare della concezione democratica rousseauiana (secondo cui il popolo sovrano non poteva avere rappresentanti ma, se mai, solo nunci) e nell’accoglimento invece di quella c.d. liberale del Montesquieu che, negando al popolo la capacità delle decisioni politiche, gli affidava solo la scelta dei ‘notabili’, e riteneva che a questi dovesse essere rilasciata intera determinazione nella condotta degli affari dello stato, senza alcun vincolo con gli elettori, nell’opinione che altrimenti sarebbe stata turbata la visione obiettiva degli interessi generali quali si appuntavano solo sulla nazione”.

Va precisato, tuttavia, che si tratta di una connessione non necessaria: il divieto del mandato imperativo, infatti, è *una* delle *possibili*, ma certo non obbligatorie, conseguenze della rappresentanza politica. In Italia è così perché la Costituzione, facendo propria una tradizione secolare di origine liberale, dispone in questo senso, e non certo perché la rappresentanza politica debba essere sempre accompagnata da tale divieto (G.U.Rescigno). Si pensi, ad esempio, al *recall*, il meccanismo principalmente usato negli Stati Uniti (ma che trova le sue origini in Svizzera) attraverso il quale gli elettori possono rimuovere un funzionario pubblico dall’ufficio prima della scadenza del termine, e che si basa sul principio che gli eletti sono agenti della volontà popolare e, come tali, debbono essere soggetti al suo controllo. Il fatto stesso della previsione di un meccanismo di questo tipo (nelle sue diverse varianti) in antiche e consolidate democrazie è da solo sufficiente “a negare che la piena libertà del mandato, e comunque, l’irresponsabilità costituisca una carattere *essenziale e qualificante* del concetto ‘liberale’ di rappresentanza e a smentire le dottrine che lo sostengono” (Carlassare).

Del resto, anche nel nostro ordinamento, dove pure l’istituto del libero mandato è costituzionalmente previsto, esso non può certo essere accolto nella sua “purezza”, almeno per due ragioni:

a) l’uso nel diritto costituzionale di concetti come quelli di “rappresentanza” e di “responsabilità”, presi a prestito dal diritto privato, ha un carattere necessariamente impreciso (Onida), sia per l’*indeterminatezza dell’oggetto del mandato* (in quanto mandato “politico”, non determinabile *a priori* in tutti i suoi elementi) sia per l’*elevato numero dei mandanti*, che annulla la possibilità “di valorizzare – e addirittura di ricostruire – le singole volontà individuali” (Luciani). Altro punto di estremo rilievo da sottolineare è il fatto che la rappresentanza politica ha carattere *necessario*, nel senso che “il rappresentato non può esercitare da sé i poteri spettanti al rappresentante, ma deve limitarsi ad eleggerlo” (G.U.Rescigno);

b) per il ruolo cruciale assunto dai partiti politici come “mediatori” del consenso democratico: non vi è dubbio che il mandato libero abbia perso molta della sua efficacia in seguito al progressivo rafforzarsi della disciplina di partito (Carlassare). E’ assai significativa, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 1964, la sola – a mia conoscenza – che abbia fornito,

seppure per inciso, una definizione del libero mandato: “L’art. 67 della Costituzione (...) è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo **partito** ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del **partito**”. Da notare il riferimento terminologico preciso e ripetuto al “partito”, anziché (come sarebbe stato certamente più corretto) al *gruppo parlamentare*, che del partito costituisce la proiezione istituzionale sul piano parlamentare (mentre il partito, per ammissione della stessa Corte, è un’organizzazione propria della società civile, priva di attribuzioni costituzionali: ordinanza n. 79 del 2006).

Siamo dunque di fronte ad un rapporto complesso, quello tra eletto, gruppo parlamentare e partito: un rapporto che soffre di tutte le ambiguità e le conseguenze che la crisi dei partiti e della rappresentanza politica determina. Il tema è in genere affrontato sotto il profilo delle modalità con cui si possa porre un freno alla cosiddetta “mobilità parlamentare”; in questa sede, tuttavia, ciò che rileva è il rapporto tra direttive politiche del partito (e/o del gruppo) e libertà di coscienza del parlamentare.

Il voto segreto nelle deliberazioni attinenti ai diritti fondamentali – E’ stata questa la scelta della riforma dei regolamenti parlamentari del 1988, che ha posto come regola il voto palese (proprio per garantire la coerenza tra gli orientamenti del gruppo parlamentare e i comportamenti dei singoli deputati e senatori), consegnando tra l’altro al voto segreto, quando ne venga fatta richiesta dal numero prescritto di deputati o senatori, le scelte relative ai diritti costituzionali (art. 49 R.C. e art. 113 R.S.). Giunta per il Regolamento della Camera, Comunicazione del Presidente Casini del 7 marzo 2002 sui criteri cui intende attenersi per la concessione del voto segreto: le deroghe al principio dell’ordinarietà del voto palese devono essere *di stretta interpretazione* (art. 49, 1-*quinquies*). Il voto segreto deve ritenersi ammesso “solo per le norme che, rispetto ai principi e ai diritti costituzionali indicati dall’articolo 49, comma 1, *introducano una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente o modifichino le condizioni sostanziali per l’esercizio dei diritti in questione*”. Rimangono escluse le disposizioni che, “non incidendo sui tratti essenziali di tale disciplina, non alterino le *caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali*”. Si tratta, dunque, di un’interpretazione assai restrittiva, che indica come residuali i “casi di coscienza” dei parlamentari (casi che, peraltro, devono comunque presentare una certa consistenza numerica, dal momento che il voto segreto può essere richiesto solo da una certa quota di deputati o di senatori) e come fisiologica la scelta palese e politicamente omogenea del gruppo parlamentare in queste materie. Da sottolineare anche gli importanti poteri interpretativi affidati al Presidente di Assemblea, che decide i casi dubbi, sentita, ove lo ritenga opportuno, la Giunta per il Regolamento.

Decisioni politiche in materia di bioetica, legge e giurisdizione: il conflitto sul caso Englaro – Ho parlato in precedenza della difficoltà del Parlamento ad assumere decisioni in materia di bioetica, sia a causa delle divisioni interne alla forze politiche sia a causa di pressioni esterne molto condizionanti. Nonostante ciò, tuttavia, la politica ritiene di avere in tali materie una sorta di “monopolio”, che non può essere messo in alcun modo in discussione, in particolare da decisioni giudiziarie. Penso all’ esempio recente e drammatico originato dall’ assenza di una legge sulle direttive anticipate di fine vita (il c.d. testamento biologico), allorchè le Camere, sollevando un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, hanno contestato la possibilità per il giudice, in presenza di determinate circostanze, di autorizzare la disattivazione del presidio sanitario di nutrizione e idratazione di un paziente in stato vegetativo permanente (come hanno fatto la Corte di cassazione e la Corte d’appello di Milano nel caso Englaro)¹. Entra in gioco qui il diritto

¹ Si tratta della sentenza della Corte di cassazione, Prima sezione civile, n. 21748 del 4 ottobre 2007, e del decreto della Corte d’appello di Milano, Prima sezione civile, del 25 giugno 2008.

fondamentale a non essere sottoposti a cure mediche contro la volontà espressa nel momento in cui si era capaci di intendere e di volere²; è dunque un problema di individuazione di “confini” tra legge e interpretazione, come mostrano con assoluta chiarezza i ricorsi per conflitto di attribuzione presentati dalle Camere nei confronti delle decisioni pronunciate nel caso Englaro, secondo cui la Cassazione avrebbe “travalicato i limiti della funzione ad essa affidata dall’ordinamento, esercitando di fatto un potere legislativo in una materia non disciplinata dalla legge e ponendo a fondamento della sua decisione presupposti non ricavabili dall’ordinamento vigente, neppure mediante l’applicazione dei criteri ermeneutici”. Vi sarebbe stata “l’invasione o comunque la menomazione da parte della Corte di cassazione della sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo”. Si tratta di una prospettiva teorica condivisa anche da alcune pronunce giurisprudenziali, come quella del Tribunale di Roma del 15 dicembre 2006 sull’altrettanto drammatico caso Welby. In quella circostanza, il Tribunale ritenne inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la sospensione del presidio sanitario (consistente nella ventilazione artificiale), attenendo la materia a concetti che sono allo stato “indeterminati e appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall’intervento del giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso all’analogia o ai principi generali dell’ordinamento”. I ricorsi presentati dai due rami del Parlamento sul caso Englaro sono stati ritenuti inammissibili dalla Corte costituzionale, la quale ha escluso che gli atti giurisdizionali impugnati configurassero un improprio esercizio di funzioni di produzione normativa, tale da menomare le competenze delle Camere, ravvisando piuttosto nelle argomentazioni delle parti ricorrenti la pretesa di sindacare *errores in iudicando*, attraverso “molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha interpretato”. Non sussiste quindi, ad avviso del giudice costituzionale, il requisito oggettivo per l’instaurazione dei conflitti sollevati, anche alla luce del fatto che “il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti” (ordinanza n. 334 del 2008).

In definitiva, questa è la regola enunciata dalla Corte costituzionale: la regolazione della materia è certamente affidata al Parlamento, il quale può e deve intervenire attraverso un ragionevole bilanciamento tra i diritti e gli interessi costituzionali coinvolti. Nel caso di specie, dovrebbe trattarsi di una legge che individui adeguate modalità di esercizio del diritto (Carlassare), una legge di carattere essenzialmente *procedurale*, che abbia come presupposto il rispetto del *diritto fondamentale all’autodeterminazione* (Corte costituzionale, sentenza n. 438/2008) nelle scelte che riguardano il nostro corpo, la nostra vita e la nostra morte: “un principio che riconosce a tutti i soggetti il diritto non essere costretti a seguire norme derivanti da valori che essi non sono disposti a sostenere”. Dovrebbe insomma essere assicurata una “*tendenziale neutralità della legge*”, la quale dovrebbe individuare “soluzioni che consentano la coesistenza di valori diversi e quindi diano agli individui la possibilità di determinare in modo autonomo le proprie scelte” (Mancina). Ove, tuttavia, una legge manchi, non si può ammettere che a mancare sia anche la protezione del diritto. Il giudice, se adito, dovrà pertanto ricercare, all’interno dell’ordinamento normativo - tanto più in un contesto di rigidità costituzionale - l’interpretazione idonea a dare risposta immediata alle esigenze di tutela manifestate dagli aventi diritto. Se così non fosse, dovremmo parlare di denegata giustizia. Emblematica, sotto questo aspetto, la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999, nella quale si legge che il “*principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela*

² Secondo l’art. 32 Cost., la salute è un diritto fondamentale dell’individuo, non possono essere imposti trattamenti sanitari se non per legge, e la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Dunque, nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario, nemmeno salvavita; il problema, evidentemente, riguarda il caso del malato che non sia più in grado di esprimere la propria volontà: e il testamento biologico “serve proprio a retrodatare, per quanto è possibile, la decisione sul morire a un momento in cui si è ancora pienamente lucidi” (così Stefano Rodotà in un’intervista rilasciata a *il manifesto* del 23 dicembre 2006).

giurisdizionale dei diritti esclude (...) che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere". Quanto al ruolo della legge e al compito dei giudici, si può infine ricordare quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 347 del 1998: *"L'individuazione di una ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore".* Nell'ipotesi, tuttavia, di carenza normativa, *"spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali"*.

Riferimenti bibliografici

AZZARITI G., *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto del mandato imperativo?* (4/11/2008), in www.costituzionalismo.it

BIN R., *Mediazione politica, libertà di coscienza e principi costituzionali* (Lettere al Forum, 2009), in www.forumonline.it

CARLASSARE L., *Problemi attuali della rappresentanza politica*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N.Zanon e F.Biondi, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 21 ss.

CARLASSARE L., *La Costituzione, la libertà, la vita* (23/03/2009), in www.costituzionalismo.it (Testo della Relazione presentata al Seminario ASTRID su "Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro", 5 marzo 2009)

COTTA M., *Parlamenti e rappresentanza*, in *Manuale di scienza della politica*, a cura di G.Pasquino, Bologna, il Mulino, 1986

COTTA M., *Rappresentanza politica*, in *Dizionario di politica*, diretto da N.Bobbio e N.Matteucci, Torino, Utet, 1976

DAHRENDORF R., *La libertà che cambia* (1979), Bari, Laterza, 1994, pp. 100 ss.

ELIA L., *Aspetti problematici del referendum e crisi della rappresentanza politica*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N.Zanon e F.Biondi, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 103 ss.

ELIA L., *Introduzione ai problemi della laicità*, in *Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Atti del XXII Convegno Annuale, Napoli, 26-27 ottobre 2007, Padova, Cedam, 2008, pp. 3 ss.

LUCIANI M., *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N.Zanon e F.Biondi, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 109 ss.

MANCINA C., *La laicità al tempo della bioetica*, Bologna, il Mulino, 2009

MORTATI C., *Art. 67*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G.Branca, *Le Camere*, Tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1986, pp. 179 ss.

ONIDA V., *Conclusioni*, in *Democrazia, rappresentanza, responsabilità*, a cura di L.Carlassare, Padova, Cedam, 2001, pp. 9 ss.

RESCIGNO G.U., *Corso di diritto pubblico*, XIII ed., Bologna, Zanichelli, 2010

URBINATI N., *Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne*, Roma, Donzelli, 2009

URBINATI N., *Le religioni nella sfera pubblica in una società con debole pluralismo religioso*, in *Italianieuropei*, 3/2010 (reperibile in www.italianieuropei.it)

ZANON N., *Il divieto di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due concetti*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, a cura di N.Zanon e F.Biondi, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 131 ss.

ZANON N., *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione*, Milano, Giuffrè. 1991